Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450.
Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una imposta di fabbricazione nella misura di lire 12.000 per quintale sulla margarina.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sulla margarina importata dall'estero.

Art. 2.

La margarina prodotta nel territorio nazionale deve essere addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

La margarina importata dall'estero deve giungere già addizionata con olio di sesamo quale rivelatore.

Art. 3.

Chiunque intende fabbricare margarina di cui al precedente art. 1 deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare la attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto nonchè il numero e il tipo degli apparecchi installati;

d) il processo di lavorazione da seguire;

e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

f) la qualità e la quantità delle materie prime che si intendono detenere per la fabbricazione;

g) la quantità di margarina che si intende produrre;

h) i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia della margarina ottenuta.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la dichiarazione di lavoro prescritta a termini del successivo art. 7 e rilascia una licenza di esercizio di cui al successivo art. 4.

Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi già esercita gli stabilimenti nei quali viene fabbricata la margarina.

Art. 4.

Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale licenza è soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000.

Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata.

Per l'anno 1959 la riscossione del diritto è limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denunzia

Art. 5.

I locali di fabbrica e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli, sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire riscontri negli stabilimenti, nei laboratori e nei locali annessi nei quali si impiega la margarina, nonchè nei depositi nei quali essa è custodita.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di ordinare tutte le opere e prescrivere le misure, a spese del fabbricante, che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali, nonchè di applicare agli apparecchi e agli impianti bolli e suggelli.

Art. 6.

La margarina è accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.

Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.

Art. 7.

Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:

a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina;

d) la qualità e la quantità degli oli di semi nonchè delle altre materie prime da impiegare;

e) la quantità di margarina da ottenere.

La ditta non può fabbricare margarina in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 8.

Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministra-

zione nel quale si annoteranno, nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino, e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:

a) nella parte del carico, rispettivamente, la quantità di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;

b) nella parte dello scarico, la quantità di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.

Art. 10.

Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Art. 11.

Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici è accordato l'abbuono della imposta di fabbricazione.

Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.

Art. 12.

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti di cui alla presente legge sono decise con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 13.

E' accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione sulla margarina esistente nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla finanza, quando ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore.

Art. 14.

Le ditte di cui al precedente articolo 4 devono tenere registri prescritti dall'Amministrazione nei modi da essa stabiliti.

Sulle fatture e sugli altri documenti commerciali da emettere in dipendenza della cessione della margarina deve essere indicato il quantitativo di prodotto ceduto.

Art. 15.

L'imposta di fabbricazione stabilita al precedente art. 1 si applica alla margarina da chiunque detenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a chilogrammi 100.

Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di prodotto appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.

All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ovvero alle dogane, secondo la rispettiva competenza, entro e non oltre venti giorni dalla data predetta.

Art. 16.

L'imposta di fabbricazione dovuta in base al precedente art. 15 deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Art. 17.

Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo è applicata in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 18.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate, sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19.

Il diritto al recupero del tributo e dei diritti previsti dalla presente legge ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in più, si prescrivono rispettivamente nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento e, per la ripetizione, dal giorno dell'eseguito pagamento del tributo e dei diritti medesimi.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, del tributo e dei diritti sia connesso ad un reato il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.

Art. 20.

Fermo restando il disposto dell'art. 2777 del Codice civile, il credito dello Stato per il tributo e i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulla installazione in genere e sul materiale mobile esistente negli impianti di cui al precedente art. 3 e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Art. 21.

Chiunque fabbrica clandestinamente margarina è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 240 del Codice penale.

Art. 22.

L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

Con le stesse pene è punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

Art. 23.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 24.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dalla Amministrazione è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

Art. 25.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali della fabbrica.

Art. 26.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Art. 27.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'art. 4 della presente legge è punito con pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto stesso.

Art. 28.

Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 29.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all'art. 4 della presente legge a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.

Art. 30.

Le pene di cui alla presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione della violazione, in deroga allo art. 99 del Codice penale.

Art. 31.

Per i reati previsti dalla presente legge, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Art. 32.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Art. 33.

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate mediante processo verbale compilato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5.

L'Ufficio, liquidate la imposta e le penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al ricevitore doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà lo invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al ricevitore doganale.

Art. 34.

In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni della presente legge, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta allo Intendente di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2000 e lire 50.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata.

Art. 35.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 giugno 1959, n. 451.

Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilità speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria « Movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 è fissato in lire 600 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.

Art. 3.

L'art. 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959, n. 452.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Province Lombarde ad acquistare dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato un immobile.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Province Lombarde, con sede in Brescia, viene autorizzato ad acquistare dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al prezzo di L. 6.525.000, un'area di mq. 2610 distinta in catasto del comune di Brescia Sezione censuaria Sant'Alessandro, ai numeri 1916 e 1943, rispettivamente di mq. 1700 e di mq. 910.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 453.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Catania.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania viene autorizzata ad acquistare dall'avvocato Pietro Tropea un appezzamento di terreno, sito in Catania, contrada S. Sofia Petraro, al prezzo risultante dalla stima dell'Ufficio tecnico erariale di Catania e con le modalità e condizioni stabilite nel contratto condizionato di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 454.

Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad acquistare un immobile sito in Palermo.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Palermo viene autorizzata ad acquistare dalla Impresa ingg. Puleo e Bentley il costruendo immobile sito in Palermo, tra le vie Lo Jacono e Leopardi, al prezzo risultante dalla stima dell'Ufficio tecnico erariale di Palermo e con le modalità e condizioni stabilite nello schema di contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1959, n. 455.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un appezzamento di terreno dal comune di Brescia.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dal comune di Brescia, per il prezzo di lire 2000 al mq., un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2002,36 (in Sezione censuaria di Sant'Alessandro del Comune anzidetto), per essere destinato alla costruzione di una scuola per la rieducazione professionale dei ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1959.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge suindicata;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visti gli articoli 11, primo comma, e 13, quarto e sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 374;

Visto l'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 16, comma primo, e dall'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè il contributo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio, sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, alle misure fisse stabilite dalla tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data indicata nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1959

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1959
Registro n. 8 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 114. — BARONE

Tabella dei contributi settimanali in misura fissa dovuti per i lavoratori a domicilio
(in vigore dal 12 maggio 1958)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI	Contributi base			Contributi in misura fissa	Contributi integrativi				Importo complessivo del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio
						Fondo adeguamento pensioni				
		Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Assicurazione tubercolosi	E. N. A. O. L. I.	Tutela fisica ed economica lavoratrici madri	Quota a carico del datore di lavoro	Quota a carico del lavoratore	Assicurazione tubercolosi	E. N. A. O. L. I.	
1	fino a L. 3.100	6	1	1	10	240	120	71	5	454
2	oltre L. 3.100 » » » 4.900	8	1	1	10	240	120	71	5	456
3	» » 4.900 » » » 7.700	10	1	1	10	380	188	113	7	710
4	» » 7.700 » » » 9.500	13	2	1	10	597	296	177	12	1.108
5	» » 9.500 » » » 11.600	15	2	2	10	736	366	219	14	1.364
6	» » 11.600 » » » 13.900	18	2	2	10	899	447	267	17	1.662
7	» » 13.900 » » » 16.500	21	2	2	10	1.077	535	320	21	1.988
8	» » 16.500 » » » 19.300	25	2	2	10	1.279	635	380	25	2.358
9	» » 19.300 » » » 22.400	29	3	2	10	1.496	743	444	29	2.756
10	» » 22.400 » » » 25.800	33	3	2	10	1.736	862	515	34	3.195
11	» » 25.800 » » » 29.600	37	3	3	10	2.000	993	593	39	3.678
12	» » 29.600 » » » 33.900	41	3	3	10	2.294	1.140	681	44	4.216
13	» » 33.900 » » » 38.100	45	4	3	10	2.627	1.305	780	51	4.825
14	» » 38.100 » » » 42.300	51	4	3	10	2.953	1.467	876	57	5.421
15	» » 42.300 » » » 46.600	55	4	3	10	3.278	1.629	973	63	6.015
16	» » 46.600 » » » 50.700	60	4	3	10	3.612	1.794	1.072	70	6.625
17	» » 50.700 » » » 55.000	65	4	3	10	3.929	1.952	1.166	76	7.205
18	» » 55.000 » » » 59.300	69	4	3	10	4.263	2.117	1.265	83	7.814
19	» » 59.300 » » » 64.900	74	4	3	10	4.596	2.283	1.364	89	8.423
20	» » 64.900 » » » 70.500	78	4	4	10	5.030	2.498	1.493	97	9.214
21	» » 70.500 » » » 77.600	84	4	4	10	5.464	2.714	1.622	106	10.008
22	» » 77.600 » » » 84.600	90	4	4	10	6.014	2.988	1.785	116	11.011
23	» » 84.600 » » » —	97	4	4	10	6.557	3.257	1.946	127	12.002

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(3906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Villacanale in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Agnone (Campobasso).

(3780)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di San Leonardello in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Giarre (Catania).

(3781)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Castronovo in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Civitella Valle Roveto (L'Aquila).

(3783)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Donnici Inferiore Bivio in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Cosenza.

(3784)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sarzana

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1959, registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 203, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sarzana (La Spezia).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3774)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo abbandonato in sinistra del fiume Piave, in comune di Ormelle (Treviso).

Con decreto 5 maggio 1959, n. 444, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo abbandonato, in sinistra del fiume Piave, in comune di Ormelle (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune, alla sezione *B*, Roncadelle, al foglio III, mappale 22} di mq. 13 309, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 dicembre 1958, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(3855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 6 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	651,25	650,30	650,625	650,60	650,20	650,49	650,50	650,50	651,30	650,50
Fr. Sv.	144,03	144,02	144,035	144,025	144,02	144,03	144,01	144,05	144,04	144,03
Kr. D.	90,22	90,20	90,21	90,22	90,20	90,20	90,235	90,24	90,22	90,20
Kr. N.	87,22	87,23	87,235	87,23	87,20	87,22	87,25	87,25	87,23	87,22
Kr. Sv.	120,01	120 —	119,99	119,985	119,95	120,01	120 —	120 —	120,01	120 —
Fol.	164,61	164,60	164,62	164,625	164,60	164,62	164,625	164,63	164,63	164,63
Fr. B.	12,44	12,44	12,437	12,43875	12,43	12,44	12,43625	12,43	12,44	12,44
Fr. Fr.	126,55	126,50	126,52	126,55	126,50	126,54	126,52	126,60	126,48	126,52
Lst	1745,18	1745,40	1745,55	1745,55	1745,50	1745,30	1745,375	1745,50	1745,25	1745,50
Dm. occ.	148,52	148,52	148,51	148,515	148,50	148,53	148,51	148,55	148,53	148,53
Scell. Austr.	24,006	24,007	24,01375	24,0145	23,99	24,01	24,01	24 —	24 —	24,01

Media dei titoli del 6 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,225
Id 3,50 % 1902	70,85
Id. 5 % 1935	100,925
Redimibile 3,50 % 1934	90,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % 1936	99,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,612
1 Franco svizzero	144,03
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	164,622
1 Franco belga	12,438
100 Franchi francesi	126,535
1 Lira sterlina	1745,55
1 Marco germanico	148,512
1 Scellino austriaco	24,014

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati

Circolare n. 78/1959

L'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prescrive che agli autobus, agli autotreni, autosnodati ed articolati carichi o vuoti, totalmente o parzialmente, devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.

La legge tuttavia, in relazione alle caratteristiche dei veicoli e della natura dei servizi prevede le seguenti deroghe all'obbligo dei due conducenti:

a) *autotreni*, quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio, continuo ed automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura,

b) *autobus* adibiti ad autolinee urbane;

c) *tutti i veicoli* nei casi riconosciuti opportuni dal Ministero dei trasporti I G M C T C quando non ricorrono le condizioni previste nei precedenti punti a) e b).

In relazione al punto c) si dettano le seguenti norme applicative:

A - TRASPORTO DI PERSONE

Guida di autobus, autoarticolati ed autosnodati immatricolati con targa nazionale e circolanti carichi o vuoti

A-*a*) *Guida di autobus.*

Può essere adibito un solo conducente alla guida:

1) di un autobus in servizio di linea o di noleggio da rimessa di peso complessivo a pieno carico non superiore a centoquindici quintali,

2) di un autobus (di peso superiore a centoquindici quintali) adibito in servizio di linea regolarmente concessa, quando la lunghezza della linea non eccede duecento chilometri e vi sia uno stazionamento di almeno due ore tra l'orario ufficiale di arrivo e quello di partenza dal capolinea iniziale o terminale,

3) autobus (di peso superiore a centoquindici quintali) in servizio di noleggio da rimessa per percorrenze stradali, nelle 24 ore successive a quella di partenza, non superiore a due tratte ciascuna di duecento chilometri con un intervallo di stazionamento dell'autobus di almeno due ore fra ogni tratta

Il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del doppio conducente è subordinato in detto caso alla compilazione di un documento di viaggio compilato dal vettore o dall'autista contenente le seguenti indicazioni

1) nominativo del conducente,
2) luogo ed ora della partenza,
3) luogo ed ora presuntiva dell'arrivo;
4) ora effettiva di arrivo,
5) itinerario e chilometri percorsi nella prima tratta fino a 200 chilometri,

ed in caso di effettuazione della seconda tratta per non oltre altri 200 chilometri,

6) ora di partenza e di arrivo presuntiva,
7) itinerario e chilometri percorsi,
8) ora effettiva di arrivo

Il documento deve essere redatto prima dell'inizio di ogni viaggio ad eccezione dell'ora effettiva di arrivo

Per le percorrenze superiori a 250 chilometri è valido il documento di viaggio da emettere a norma dell'art 127 del testo unico citato, purchè contenente tutte le indicazioni sopra riportate.

A-*b*) *Guida di autobus, autoarticolati, autosnodati immatricolati all'estero e circolanti nel territorio nazionale*

La guida dei veicoli sopra indicati immatricolati all'estero e circolanti, carichi o vuoti, in Italia è assoggettata alle norme dell'art 124 di cui trattasi e per la guida occorrono due conducenti

Può essere adibito un solo conducente alla guida:

1) di un autobus di peso massimo a pieno carico non superiore a centoquindici quintali,

2) di un autobus (di peso superiore a centoquindici quintali) in servizio di linea, regolarmente concessa, quando la lunghezza della linea nel territorio italiano non sia superiore a duecento chilometri;

3) di un autobus di peso superiore a centoquindici quintali adibito a qualsiasi servizio, autorizzato o non, quando ricorrono le condizioni previste al precedente punto A-*a*)-3). Sono validi, in sostituzione del documento di viaggio, i carnets di viaggio purchè contenenti tutte le indicazioni prescritte nel documento di viaggio avanti citato.

A-*c*) *Guida di autotreno ed autosnodato adibiti al trasporto di persone.*

L'autobus con rimorchio per trasporto di persone e l'autosnodato per trasporto di persone immatricolati in Italia oppure all'estero e circolanti in Italia, sono in ogni caso assoggettati all'obbligo dei due conducenti.

B - TRASPORTO DI COSE

B-*a*) *Guida di autoarticolati immatricolati con targa nazionale e circolanti carichi o vuoti.*

Può essere adibito un solo conducente alla guida

1) di un autoarticolato il cui semirimorchio non abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a cento quintali, oppure di trattore stradale non atto al carico con rimorchio di peso complessivo a pieno carico non superiore a cento quintali;

2) di un autoarticolato il cui semirimorchio sia dotato di carrozzeria con botti chilolitriche per trasporto carburanti ed olii minerali ai depositi, stazioni di servizio o distributori fissi per percorrenze non superiori a cento chilometri nel viaggio di andata o di ritorno purchè munito di certificato «mod H 16-*ter* - Imposte fabbricazioni» In correlazione è ammesso il viaggio di andata o di ritorno dell'autoarticolato vuoto senza l'accompagnamento del mod. H 16-*ter*.

B-*b*) *Guida di autotreni, di autoarticolati e autosnodati immatricolati all'estero e circolanti nel territorio nazionale.*

La guida di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di cose immatricolati all'estero e circolanti vuoti o carichi in Italia è assoggettata alle norme del citato art 124 e pertanto occorrono due conducenti.

Può essere tuttavia adibito un solo conducente alla guida di un autoarticolato composto di veicolo trattore non atto al carico e di un semirimorchio che non abbia un peso superiore complessivo a pieno carico a cento quintali, indicato nella licenza di circolazione oppure di un trattore stradale non atto al carico con rimorchio di peso complessivo a pieno carico non superiore a cento quintali

C - DISPOSIZIONI COMUNI

La inosservanza delle presenti disposizioni comporta la violazione dell'art 124 di cui trattasi; pertanto è applicabile la sanzione ivi prevista.

Per gli autoveicoli immatricolati all'estero, notizia della violazione, con l'indicazione precisa della ditta, della sua residenza e dello Stato di appartenenza, della targa del veicolo, della località, della data e dell'ora della constatazione della infrazione, deve essere anche comunicata a questo Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - Servizio motorizzazione, il quale provvede a diffidare la ditta per il tramite delle competenti autorità straniere, con l'avvertenza che in caso di successive violazioni, non sarà ammesso per i suoi veicoli l'ingresso in Italia.

Dal 1° gennaio 1960 gli autotreni, gli autoarticolati ed autosnodati destinati al trasporto di persone o di cose, non saranno ammessi all'entrata in Italia se alla guida non sono adibiti due conducenti, tuttavia è consentita l'assunzione in loco di un secondo conducente munito della prescritta patente di guida della categoria *E*.

Roma, addì 2 luglio 1959

Il Ministro. ANGELINI

(3907)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Uno dei posti suddetti è riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, al candidato che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie d'esame, abbia superato la prova facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137), articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404,

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n 2),

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, art 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici,

g) le eventuali condanne penali riportate,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione,

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa,

n) la lingua estera scelta

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro dei trasporti

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto,

g) carta d'identità.

Art 6.

Prova di esame

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una su un argomento attinente alle costruzioni, una su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbano essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida ad uso privato ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove di esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue:

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo II) della tabella allegata al decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma secondo del presente decreto.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diplomi dei titoli di studio indicati all'art. 2 del bando o in originale od in copie autentiche notarili. Le copie autenticate dovranno essere prodotte in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del

requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo,

7) i candidati di sesso maschile produranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente,

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento,

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al numero 6) del primo comma)

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art 11

Titoli che danno diritto a particolari benefici precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L 100,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc , di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958,

n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202800/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 *ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dell'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non dev essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di

cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte prima - Conoscenze scientifiche-tecniche basilari:

1 Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, ecc Centine Prove statistiche e dinamiche

2 Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici od operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri, combustibili per tali macchine.

3 Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni generali di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni del dominio dei trasporti terrestri).

4. Elementi di elettrotecnica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5 Materiali da costruzione ed elementi di tecnologia generale.

Parte seconda - Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie:

1. Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati

3. Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.

4. Movimento di materie, sterri e rilevati, consolidamento di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi, opere di difesa delle erosioni dei fiumi e dei torrenti

5. Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).

6 Pavimentazioni stradali.

7. Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie, contabilità dei lavori

8 Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie

9 Fabbricati (fabbricati viaggiatori, magazzini merci, piani caricatori, rimesse locomotive, officine, ecc). Impianti fissi.

10. Scambi e segnali e loro manovre. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

Parte terza - Impianti di trasporto:

1. Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).

2. Filovie ed impianti relativi

3. Cenni sulle funivie, funicolari, slittovie, sciovie, seggiovie, ascensori, scale mobili.

4. Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.

5. Dislocamento, stazza, bordo libero.

6. Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori sia per il servizio merci

7 Impianti di trazione elettrica ferrotramviaria

Parte quarta - Materiale mobile, locomozione, trazione:

1. Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale su strada e su rotaia Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza: avviamento, frenatura Potenza necessaria alla trazione

2 Locomotiva a vapore (carro, caldaia, sistemi di distribuzione, lavoro delle locomotive, consumo di vapore e di carbone, movimenti anormali delle locomotive, tabelle di prestazione).

3. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.

4. Automotrici con motore a combustione interna.

5 Veicoli ferroviari e tramviari, tipi e particolarità

6 Veicoli automobili per strada ordinaria, con motore a combustione ed elettrici (telaio, motore, trasmissione, sospensione, organi di frenatura). Rimorchi relativi.

7 Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione

8. Carburanti e combustibili.

Parte quinta - Legislazione:

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, nozioni di statistica

2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3 Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici

4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

5 Leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani

6 Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

7. Regolamento per la navigazione interna.

8. Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

Parte sesta Prova facoltativa (solamente scritta):

Lingue estere: lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1959
Registro n. 76 *Bilancio trasp. (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n.* 178

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) , nato a (prov di .) il giorno domiciliato in . prov. di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data presso l'Università di . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (Indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3632)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a 4500 posti di manovale in prova presso il Compartimento di Genova indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1956 bilancio Trasporti, registro n. 11, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a 4500 posti di manovale in prova;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1957 bilancio Trasporti, registro n. 18, foglio n. 87, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per il suddetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2176, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A. 41.1.245 del 22 maggio 1959;

Decreta:

L'ispettore principale Marazza dott. Luigi, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse, presso il Compartimento di Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1959
Registro n. 33 *bilancio Trasporti, foglio n.* 73. — PANDOLFO

(3831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

Concorso a sette borse di studio per l'anno accademico 1959-1960 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria.

E' aperto un concorso a sette borse di studio per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria presso l'Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1959-60. Gli aspiranti ad una delle predette borse devono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città universitaria Roma), entro il 31 agosto 1959.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea e dovrà accludere o indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria e dei posti eventualmente ricoperti dopo la laurea;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

gli eventuali lavori in corso;

le conoscenze di lingue straniere;

il professore od i professori che possono darne referenze;

il proprio certificato di residenza legalizzato.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa. All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegna-

tario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 settembre 1959, ed entro il mese di ottobre 1959 sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto. Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 5000 come contributo spese

L'ammontare di ciascuna borsa per gli aspiranti italiani non residenti a Roma sarà di L 840 000 lorde da corrispondersi in otto mensilità, e per gli aspiranti italiani residenti a Roma di L. 600 000 lorde da corrispondersi in otto mensilità.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

La borsa non potrà essere conferita per più di due volte in anni consecutivi, e non potrà essere confermata a chi ne abbia usufruito senza successo nell'anno precedente.

Ogni borsista ha l obbligo di seguire i corsi dell'Istituto che saranno scelti dal Consiglio dei professori, in seguito a sua richiesta, all'atto dell'assegnazione della borsa

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto darà luogo, a giudizio insindacabile del Consiglio dei professori, ed in qualsiasi momento, alla decadenza della borsa di studio e della qualità di discepolo ricercatore.

Le norme riguardanti l'ordinamento interno dell'Istituto, in quanto possano interessare i concorrenti, saranno portate a loro cognizione nell'atto dell'assegnazione della borsa.

Concorso alla borsa di studio Rosanna Severi Orlandini di L. 250.000 per l'anno accademico 1959 60 per allievi che abbiano compiuto il primo biennio universitario di matematiche.

L'Istituto nazionale di alta matematica, in Roma, apre un concorso per il conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria della signora Rosanna Severi Orlandini, riservata ad uno studente che nel prossimo anno accademico 1959-60 sia iscritto o intenda iscriversi al 3° anno di corso in matematica pura presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma.

Il vincitore della borsa usufruirà per il 1959-60, di un assegno di L. 250 000, prorogabile nella stessa misura per il 1960 61, ove il borsista se ne renda meritevole e resti iscritto presso la Facoltà stessa.

Per partecipare al concorso gl'interessati dovranno presentare all'Istituto di alta matematica domanda in carta legale da L. 100 corredata dai seguenti documenti in forma legale:

1) certificato dei voti riportati negli esami del primo biennio d'una Facoltà matematica o d'un Politecnico statale italiano (con l'indicazione del numero delle prove per ciascuna disciplina qualora ne fosse stata sostenuta più di una),

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) dichiarazione circa le lingue straniere conosciute.

E' in facoltà degli aspiranti di aggiungere ogni altro documento, che reputino opportuno nel proprio interesse

Il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti scadrà il 30 settembre 1959

In base ai documenti presentati il Consiglio dei professori dell'Istituto formerà la graduatoria degli aspiranti e chiamerà ad un colloquio, che avrà luogo in Roma, entro il 31 ottobre 1959, i primi cinque classificati, per la scelta del vincitore, il quale sarà nominato allievo ricercatore dell'Istituto ed i suoi studi saranno consigliati e vigilati dal Consiglio dei professori dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Per altre notizie circa le modalità di pagamento dell'assegno annuale gl'interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria-Roma).

Roma, addì 12 giugno 1959

Il presidente a vita: F. SEVERI

(3885)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n 58881 e 59001, del 20 dicembre 1958, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, e disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso,

Considerato che il dott. Carracino Virginio, vincitore della condotta di Pesche, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Lillo Ugo è assegnato alla condotta medica di Pesche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 12 giugno 1959

Il prefetto. ERRICHELLI

(3710)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 18655 Div 3ª san del 13 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 292 del 4 dicembre 1958, con il quale vennero assegnate le condotte ostetriche, vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1956 alle candidate dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 2053 del 30 gennaio 1957;

Considerato che a seguito della rinuncia di alcune vincitrici, occorre modificare il predetto decreto di assegnazione;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi preferenziali;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia delle candidate stesse;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Alle seguenti ostetriche che regolarmente interpellate hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata

1) Pagano Giuseppina: Polizzi Generosa;
2) Di Gangi Rosaria: Pollina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e su quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 17 giugno 1959

Il medico provinciale. DE GRAZIA

(3761)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.